



Market need report MOLISE REGION

TABLE OF CONTENT

1. Introduction.....	3
2. Current Funding Opportunities	3
3. Policy Background	4
3.1. EU and national regulatory framework.....	4
3.2. Regional regulatory framework	6
4. Current Local and Regional Investment Projects	8
5. Policy / Funding Compatibility.....	12
6. Market need	15
7. Conclusion	16

1. Introduction

Il presente documento si inserisce all'interno del progetto europeo ZEROCO2. Esso offre la possibilità di comprendere lo stato dell'arte in materia di efficienza energetica nel contesto regionale molisano, nonché quali siano le opportunità e le potenzialità di effettuare interventi di efficientamento energetico su impianti e/o edifici esistenti oppure di progettare nel modo più efficiente possibile quelli di nuova costruzione. Con questo fine, verrà nei seguenti paragrafi riportata la situazione normativa a livello Comunitario, Nazionale e Regionale, verranno descritte quelle che sono le attuali opportunità di accesso a finanziamenti che incentivano l'efficientamento degli impianti e quali sono le opportunità previste per il prossimo futuro. In relazione alle varie tipologie di finanziamenti saranno descritte per grandi linee le procedure di accesso ai finanziamenti, quali sono le condizioni da dover soddisfare e quali sono le difficoltà che potrebbero essere affrontate per soddisfarle. Il documento si conclude, infine, con un parere tecnico sulle effettive necessità del mercato energetico regionale, sulla necessità di stanziare nuovi fondi o incentivi sulle tassazioni, sull'applicabilità del concetto ZEROCO2 a diverse tipologie di edifici e in che modo può aiutare a raggiungere gli obiettivi regionali in materia di emissioni climalteranti.

2. Current Funding Opportunities

La regione Molise prevede una serie di strumenti per la realizzazione della propria politica energetica (PEAR) volti all'eliminazione delle barriere esistenti per uno sviluppo coerente dei temi di efficienza energetica e di fonti rinnovabili di energia.

Allo stato attuale i dispositivi per la realizzazione delle attività finanziate sono:

- i titoli di efficienza energetica TEE (certificati bianchi). Il meccanismo incentiva gli impianti termici nell'ambito della categoria di intervento CIV-T (produzione caldo/freddo, produzione di acqua calda sanitaria) e con il D.M. 05/09/2011 si è avuto il riconoscimento dei TEE anche per la cogenerazione ad alto rendimento CAR; il decreto fissa le condizioni di accesso al regime di sostegno specificando che il rilascio dei TEE è commisurato al risparmio di energia primaria realizzato per ogni anno in cui sono rispettati i requisiti;
- il conto termico, che finanzia la produzione di energia termica da impianti FER e l'incremento dell'efficienza energetica; si è in attesa di una revisione del D.M. che potenzia l'efficacia del meccanismo attraverso una sua semplificazione, l'ampliamento della tipologia degli interventi ammessi all'incentivo, l'adeguamento del livello dell'incentivo;
- gli incentivi per le rinnovabili elettriche;
- le detrazioni fiscali (ecobonus per la riqualificazione energetica, detrazioni per ristrutturazioni edilizie);
- il fondo nazionale per l'efficienza energetica, rivolto alla riqualificazione degli edifici della PA e degli edifici residenziali, alla realizzazioni di reti di

teleriscaldamento, all'efficienza dell'illuminazione pubblica, alla riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; al fondo di rotazione confluiranno nel periodo 2014-2020 risorse a livello nazionale per un ammontare di 480 milioni di euro;

- il fondo per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, che ha allocato complessivamente 350 milioni di euro dell'ex fondo Kyoto per il finanziamento a tasso agevolato di interventi di riqualificazione energetica di scuole ed università.

I finanziamenti per l'energia sostenibili della programmazione europea 2014-2020 sono:

- Horizon 2020: circa 6 miliardi di euro per progetti di innovazione nei settori dell'efficienza energetica, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, delle smart cities and communities;
- Connecting Europe Facility: circa 6 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture energetiche (reti) ad elevato valore aggiunto;
- Fondi di coesione: circa 23 miliardi di euro per investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili, reti intelligenti e mobilità urbana, inclusa ricerca ed innovazione nelle aree complementari a Horizon 2020.

3. Policy Background

L'attività normativa regionale in materia di strategia energetica si inserisce in un quadro complessivo che comprende le Direttive Comunitarie sull'efficienza energetica (2012/27/CE), sullo sviluppo delle FER, fonti di energia rinnovabile (2009/28/CE), sulla prestazione energetica degli edifici (2010/31/CE) e la Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con decreto interministeriale del 10 novembre 2017

3.1. EU and national regulatory framework

Nel 2008 l'Unione Europea ha varato il "Pacchetto Clima – Energia 20-20-20" con i seguenti obiettivi energetici e climatici al 2020:

- riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990;
- aumento dell'efficienza energetica per ottenere una riduzione dell'utilizzo dell'energia primaria nei termini del 20%;
- ottenere il 20% di energia da fonti rinnovabili sui totali dei consumi energetici dell'Unione Europea.

Ogni Stato Membro dovrà contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e per ciascuno è stata decisa una precisa quota, che nel caso dell'Italia è pari al 17%.

Il 22 gennaio 2014 è stato presentato un comunicato stampa della Commissione Europea dove è indicato il nuovo quadro strategico UE in materia di clima e energia per il 2030. Gli obiettivi sono complessivamente meno esigenti di quanto richiesto per il 2020:

- una riduzione del gas ad effetto serra (GHG) del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- una quota di energia da fonti rinnovabili del 27%;

- un miglioramento in materia di efficienza energetica (27%).

A livello comunitario verrà introdotta una nuova governance che prevede che gli Stati Membri dovranno definire ogni anno i rispettivi piani energetici e climatici nazionali, valutati e monitorati dalla Commissione Europea con l'obiettivo di arrivare ad un'economia europea a basse emissioni di carbonio entro il 2050, attraverso la riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 1990. L'Energy Roadmap 2050 pone come obiettivo a lungo termine un'economia decarbonizzata, alla quale devono concorrere tutti i settori, quello energetico, quello dell'edilizia, dell'industria, dei trasporti e dell'agricoltura all'interno di un modello energetico nuovo, basato su principi e metodi completamente diversi rispetto a quello attuale. Solo qualora fossimo in grado di produrre energia a impatto zero potremo avere una rilevante riduzione del livello complessivo delle emissioni, compatibile con gli scenari meno catastrofici relativi al cambiamento climatico.

Tra i pilastri su cui si fonda il nuovo modello energetico previsto dalla Roadmap 2050 ci sono ancora l'efficienza energetica, la diminuzione dei consumi finali di energia e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per raggiungere i risultati definiti in particolare nelle:

- Direttiva 2009/28/CE sulle FER (recepita dal D.Lgs. 28/2011)
- Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica degli edifici (Recasting della direttiva EPBD)
- Direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica (attuata con D.Lgs. 102/2004)
- Strategia Energetica Nazionale (SEN, 2017)

le azioni da mettere in campo devono essere molteplici e coordinate.

Occorre in primo luogo completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico e del gas, favorire l'efficienza energetica e sviluppare in modo sostenibile e coerente l'uso delle fonti rinnovabili, con l'obiettivo di diversificare coerentemente il mix di fonti energetiche. In conformità alle indicazioni di direttive e regolamenti europei e, in riferimento a singoli settori dell'energia (elettricità, gas, rinnovabili ecc.), sono stati disposti diversi strumenti di pianificazione e orientamento in materia energetica:

- il Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN), previsto dalla direttiva 2009/28/CE, è un documento programmatico che definisce le indicazioni dettagliate per raggiungere entro il 2020 l'obiettivo assegnato dall'Europa, vincolante per l'Italia, di coprire i consumi lordi nazionali con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il Piano di Azione Nazionale dell'Italia, trasmesso alla Commissione Europea il 28 luglio 2010, illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d'azione per ciascuna area di intervento (Elettricità, Riscaldamento-Raffreddamento e Trasporti) sul consumo energetico lordo complessivo. Contiene, inoltre, l'insieme delle misure (economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale) necessarie per raggiungere gli obiettivi;
- il 28 marzo 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.28 del 03/03/2011 per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, che indica i mezzi e i meccanismi operativi per l'attuazione delle metodologie di sviluppo delle rinnovabili e di avanzamento dell'efficienza energetica;

- il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012 (Burden Sharing) per la definizione e la qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni;
- il Decreto legislativo 387/2003 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 riguardante le Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dove è stato esplicitamente stabilito al punto 1.2 che "le sole regioni e le province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili" secondo particolari parametri, consegnando così la possibilità alle Regioni di regolare nello specifico la materia; le regioni possono individuare aree o siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE), che, in attuazione al D.lgs.115/2008 descrive gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020, in particolare riporta gli obiettivi nazionali dei consumi di riduzione dell'energia primaria e finale, e specifica i risparmi negli usi finali di energia attesi al 2020 per singolo settore economico; la più recente versione del PAEE è datata 2014;
- il Decreto legislativo 192/2005 di attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- il Decreto legislativo 115/2008, di attuazione della Direttiva 2006/32/CE riguardante l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- il Decreto legislativo 102/2014, di attuazione della Direttiva 2012/27/CE riguardante l'efficienza energetica;
- il Decreto legislativo 30/2013, di attuazione della Direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

3.2. Regional regulatory framework

La legge regionale n.10 del 17 Aprile 2014 all'art. 3 regola lo statuto della regione Molise in materia territoriale e ambientale, garantendo la promozione di un assetto del territorio rispettoso del patrimonio rurale, ambientale, paesaggistico ed architettonico, curando in particolare i seguenti aspetti:

- a) l'applicazione di criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alla tutela dal rischio sismico ed idrogeologico e all'utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali e naturali;
- b) la valorizzazione dei propri territori e del patrimonio idrico e forestale, nonché la tutela delle specificità delle zone montane e collinari e delle biodiversità.

Inoltre la regione adotta politiche di salvaguardia dell'ambiente da ogni forma di inquinamento.

Un possibile conflitto però può nascere tra l'interesse di tutela paesaggistico-ambientale e la necessità di avere energia da fonti rinnovabili; è vero che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria, ma è anche vero che pure la salvaguardia del paesaggio costituisce

oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione Europea del Paesaggio). Pertanto, all'interesse paesaggistico non può sostituirsi un interesse ambientale che ne assicuri la tutela a ogni costo, mediante lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile che però abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente e della salute non può essere risolto aprioristicamente, ma deve essere considerato solo dopo approfondita valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, includendo i costi (anche ambientali), i benefici che si ottengono e il diritto d'impresa economica.

La direttiva europea 2009/28/CE ha richiesto agli Stati Membri di individuare procedure autorizzative semplificate con un livello amministrativo adeguato. Le Linee Guida Nazionali (approvate con il D.M.10/09/2010), pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, il punto 17 delle Linee Guida specifica le modalità di individuazione delle zone non idonee per l'installazione degli impianti da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del D.M. per una ulteriore definizione dei criteri di individuazione delle stesse. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing fissati nella ripartizione regionale delle quote FER, a seguito di apposita istruttoria.

Il D.Lgs.28/2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica. Anche il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

In merito alle nuove iniziative in campo di energie rinnovabili, nel 2014 sono state adottate due Delibere di Giunta Regionale che mirano allo sviluppo locale di tali impianti nella regione Molise:

- la D.G.R. n.33 del 10 Febbraio 2014 "Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise – Progettazione territoriale 2007-2013: Accordo di Programma PAI Cratere 01 e Approvazione Programma attuativo degli interventi - quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR)"
- la D.G.R. n.31 dello stesso giorno e anno "Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 – Aggiornamento organizzazione gestionale POR FESR 2007-2013".

Altro provvedimento rilevante in materia è la D.G.R. n.19 del 21 Gennaio 2014 sulla Programmazione 2014-2020 sulle condizionalità "ex ante", a valere quale Atto di Indirizzo della regione Molise, che contiene tutti gli obiettivi che la Regione si prefigge, suddividendoli per aree tematiche.

Completano il quadro normativo:

- L.R. 20 ottobre 2004 n.23, realizzazione e gestione delle aree naturali protette;
- D.G.R. 29 luglio 2008 n.889, attuazione del D.M. 17 ottobre 2007 n.394," Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- D.G.R. 26 gennaio 2009 n.1074, Adozione linee guida per lo svolgimento del procedimento unico riguardante l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in attuazione del PEAR e della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22;
- L.R. 7 agosto 2009 n.22, disciplina insediamenti degli impianti (art.2 aree non idonee all'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; art.3 luoghi dove è consentita);
- L.R. 16 dicembre 2014 n.23, misure urgenti in materia di energie rinnovabili (art.1 aree di interesse per insediamento);
- L.R. 11 dicembre 2009, n.30 Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica e s.m.i (L.R. 7/2015);
- L. R. 4 maggio 2016 n. 4 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", che all'art. 26 ha modificato la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili).

4. Current Local and Regional Investment Projects

Gli investimenti in corso più utilizzati in materia di efficientamento energetico e fonti di energia rinnovabili, proposti a livello nazionale e recepiti a livello regionale sono fondamentalmente 3:

1. Detrazioni fiscali – Efficienza energetica (Ecobonus):

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si potrà infatti beneficiare del bonus:

- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018, nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari
- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle singole unità immobiliari sono previste aliquote di detrazione differenziate in base all'intervento realizzato, al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è invece confermato l'incremento dell'aliquota di detrazione al 70%, per interventi che interessino almeno il 25% dell'involucro edilizio e al 75% per interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la "qualità media" dell'involucro, con tetto massimo di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per tutti gli interventi è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è limitata ai soggetti incapienti.

Tra le altre novità introdotte, negli interventi ammissibili è ora ricompresa l'installazione di microgeneratori e inoltre è prevista l'istituzione, nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, di una sezione dedicata alla promozione

dell'ecoprestito tramite il rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili.

2. Conto termico 2.0:

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate.

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi.

Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui al Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Inoltre, alle condizioni e secondo le modalità definite nello stesso Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

3. Certificati bianchi:

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica. Il sistema dei CB è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. Per ogni anno d'obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi:

1. Realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO certificate o utenti finali pubblici o privati che hanno nominato un EGE certificato.

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni). I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i CB sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali.

I risultati da raggiungere sono per il:

2017: 7,14 Milioni di TEP;

2018: 8,32 Milioni di TEP;

2019: 9,71 Milioni di TEP;

2020: 11,19 Milioni di TEP.

Gli obiettivi includono gli interventi associati al rilascio dei Certificati Bianchi, energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), gli interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del D.M.106 del 20/05/2015.

I progetti di efficienza energetica ammissibili sono definiti nell'Allegato 2 del Decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e sono di seguito riportati distinti per tipologia di intervento.

- Settore industriale:
 - Installazione di impianti di produzione di energia termica;
 - Installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi;
 - Installazione di generatori di aria calda;
 - Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex-ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
 - Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del vapore;
 - Installazione di essiccatori;
 - Installazione di bruciatori rigenerativi;
 - Installazione motori elettrici;
 - Installazione di forni di cottura;
 - Installazione di forni di fusione;
 - Installazione di forni di pre-riscaldamento;
 - Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale;
 - Installazione di impianti di produzione dell'aria compressa;
 - Installazione di sistemi di power quality;
 - Installazione di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione;
 - Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione;
 - Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL;
 - Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica;
- Settore reti, servizi e trasporti:
 - Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti;
 - Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
 - Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
 - Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno;
 - Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili ivi compreso il trasporto navale;
 - Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche;
 - Installazione motori elettrici;
 - Realizzazione di CED;

- Efficientamento di CED;
- Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa;
- Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa;
- Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica;
- Installazione di sistemi di power quality;
- Settore civile:
 - Installazione di caldaie e generatori di aria calda;
 - Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti;
 - Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici;
 - Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero";
 - Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione privata;
- Misure comportamentali:
 - Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti;
 - Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli;
 - Adozione iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni.

5. Policy / Funding Compatibility

Lo scopo di questo paragrafo è quello di descrivere le condizioni da soddisfare per accedere ai finanziamenti attualmente attivi in Regione Molise, quelli cioè descritti nel precedente paragrafo 4, nonché le difficoltà che si possono dover affrontare per accedervi e le modalità di accesso. Questa analisi, per consentire una maggiore chiarezza, verrà effettuata separatamente per ogni tipologia di incentivo precedentemente descritto.

1. Detrazioni fiscali – Efficienza energetica (Ecobonus):

Le condizioni da soddisfare per accedere a questo tipo di agevolazione sono fondamentalmente di carattere burocratico e riguardano soprattutto la consegna di documentazioni. Gli adempimenti necessari per usufruire dell'agevolazione sono stati semplificati nel corso degli anni, in particolare con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

Gli obblighi attualmente vigenti per il richiedente agevolazione sono:

- l'invio all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, della comunicazione, con una serie di informazioni riguardanti i lavori eseguiti, come le generalità del committente e dell'impresa esecutrice dei lavori oltre che ubicazione, natura e tempi dell'intervento da realizzare;
- l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale da parte dei contribuenti non titolari di reddito di impresa (criterio di cassa), obbligo che non sussiste per i contribuenti titolari di reddito di impresa (criterio competenza);
- l'acquisizione di alcuni documenti, quali l'asseverazione con cui si dimostra che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi

all'efficienza energetica propri dell'edificio; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

- la trasmissione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori della copia dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

2. Conto termico 2.0:

Anche per questo tipo di agevolazione le condizioni da soddisfare per accedere sono principalmente di carattere burocratico e riguardano la consegna di documentazioni. A differenza della Detrazione fiscale, però, l'intervento da effettuare, o effettuato, deve ricevere l'approvazione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) prima di poter godere del finanziamento. Questo significa che la procedura di accesso, ma soprattutto i tempi di attesa, sono leggermente diversi.

- Ai fini dell'accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale web "Portaltermico". Tale domanda, indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento. Essa è firmata dal soggetto responsabile e riporta informazioni sulla documentazione tecnica, nonché economica, prodotta relativamente all'immobile e ai componenti installati. In particolare:
 - attestato di prestazione energetica e diagnosi energetica, ove previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016;
 - schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti;
 - asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali;
 - fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
 - documentazione che attesti l'ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28/2011;
 - certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;

- certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
- Nel caso di accettazione della prenotazione da parte del GSE, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo; in caso di esito negativo, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile.
- Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori, il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta e, qualora ne ricorrano i presupposti, previa sottoscrizione della scheda-contratto a prenotazione (accettata online in fase di richiesta di accesso agli incentivi), eroga l'acconto; alla conclusione dei lavori, dopo l'invio della richiesta e l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti, eroga il saldo. La rata di acconto viene erogata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto a prenotazione, per un ammontare pari ai due quinti dell'incentivo per interventi per i quali sia prevista l'erogazione in 5 anni, ovvero pari al 50% nel caso in cui la durata prevista dell'incentivo sia pari a 2 anni. A conclusione dei lavori, il GSE eroga, in un'unica rata a saldo, la parte residua dell'incentivo entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto a consuntivo. Gli importi relativi al saldo dell'incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

3. Certificati bianchi:

La documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti per l'accesso ai certificati bianchi deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000:

- informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;
- informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito;
- relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:
 1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa documentazione progettuale significativa;
 2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati;
 3. le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti;

4. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il risparmio previsto, la descrizione dell'algoritmo di calcolo del risparmio e della strumentazione utilizzata, depurando i consumi, tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori non correlati al progetto;
 5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento;
 6. l'indicazione dei costi relativi all'installazione delle apparecchiature di misura dedicati ai singoli interventi;
 7. a fini statistici, stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso;
- copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente;
 - documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;
 - dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali;
 - idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora realizzato alla data di presentazione dell'istanza;
 - nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.

6. Market need

Data l'estensione della Regione e l'entità delle risorse sia locali che nazionali, si può considerare adeguata l'azione incentivante attualmente presente.

Sono infatti già stati stanziati dalla Regione Molise fondi che mirano all'efficientamento energetico. Di questi, però, solo una parte risulta ad oggi messa a bando e quindi effettivamente fruibile.

Per mantenere costante ed efficace l'azione volta a migliorare lo stato energetico degli edifici presenti sul territorio, è necessario che tali fondi stanziati vengano utilizzati in toto nel breve periodo per l'implementazione di azioni di efficientamento energetico.

Il concetto ZEROCO2, grazie alla sua struttura, si presta bene ad essere implementato a tutte le tipologie di edifici e l'idea di applicare il concetto negli edifici pubblici può essere un buon punto di partenza.

Avviare progetti che puntino al raggiungimento dell'obiettivo NZCO2EB negli edifici pubblici, ad esempio nelle scuole, può essere un ottimo esempio di buona pratica per l'intera comunità. Questo non solo relativamente al progetto in quanto tale, ma anche, e forse soprattutto, relativamente all'utenza di tali strutture. Istruire ragazzi in piena fase di maturazione ad un utilizzo coscenzioso delle fonti di energia a loro disposizione ed allo stesso tempo renderli consapevoli della realizzabilità di queste buone pratiche, con cui essi sarebbero inevitabilmente chiamati a convivere, potrebbe sviluppare una coscienza energetica che porti ad una sempre maggiore applicazione di queste pratiche anche nel privato, andando ad aumentare esponenzialmente i benefici da esse derivanti.

Da un punto di vista economico, questo obiettivo è raggiungibile sia con finanziamenti pubblici che con fondi privati. Gli attuali incentivi descritti nei paragrafi precedenti, sono di grande interesse, ad esempio, per le ESCo che, a fronte dell'introito dovuto alla percezione dell'incentivo, sono fortemente incoraggiate ad investire in campo di efficientamento energetico gettando le basi per forti partenariati, sia pubblico/privato che privato/privato.

Uno degli obiettivi del concetto ZEROCO2 e della sua politica attuativa dovrebbe essere quello di garantire una maggiore visibilità alle ESCo ed allargare il bacino di utenze a conoscenza di queste possibilità. Questo consentirebbe di aumentare nel cittadino la consapevolezza che ottenere risultati sempre migliori, avvicinandosi al concetto di NZCO2EB, non solo è una cosa positiva per l'ambiente e consente di raggiungere i risultati imposti dall'Unione Europea, ma non è nemmeno particolarmente gravoso a livello economico.

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere in materia di emissioni, la Regione Molise usa già tecnologie in grado di rispettare i limiti imposti dall'Europa ma ciò non toglie che l'applicazioni di nuove e più performanti tecnologie nell'ambito del concetto ZEROCO2 possano migliorare ulteriormente la situazione che è già abbondantemente sotto i limiti imposti.

7. Conclusion

A valle di quanto finora riportato, è possibile dire che non sono pochi gli incentivi volti all'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici. La maggior parte di quelli presenti sono di carattere nazionale. Nonostante l'iter burocratico e le condizioni da soddisfare per accedere ai finanziamenti attivi, sono tanti i molisani che hanno avuto accesso a questi finanziamenti e che hanno effettuato opere di efficientamento energetico alle proprie strutture, contribuendo al raggiungimento da parte della Regione Molise degli obiettivi prefissati dall'Europa prima delle scadenze imposte. In questo contesto, l'applicazione del concetto ZEROCO2 potrebbe migliorare ulteriormente la situazione, agendo, come proposto, sulle strutture e sugli impianti sia pubblici che privati, rendendo il concetto di risparmio ed efficientamento energetico esteso capillarmente sul territorio, avendo come naturale conseguenza l'utilizzo di una quantità di energia morigerata prodotta, o ancor meglio auto-prodotta, da fonte rinnovabile.

In conclusione si può affermare che, in affiancamento alle misure attualmente presenti a livello nazionale, l'azione programmatica messa in atto dalla Regione Molise e gli incentivi stanziati nel settore "Energia sostenibile" spingono fortemente nella direzione della diffusione sempre più estesa di progetti di NZCO2EB, principio fondamentale del concetto ZEROCO2.